

Lo shopping entra nel radar del fisco

Il cervellone registra i dati dei clienti inviati da commercianti e professionisti

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

La "chiamata" dello spesometro 2011 scade a fine mese. Non solo imprese e professionisti, ma anche commercianti al minuto e artigiani non tenuti all'emissione della fattura hanno tempo fino al 30 aprile per comunicare i dati dei propri clienti in relazione alle operazioni dello scorso anno. Queste informazioni arricchiranno il "cervellone" dell'agenzia delle Entrate e verranno utilizzate per attivare gli accertamenti sintetici e per integrare i dati per la predisposizione del redditometro.

L'operazione spesometro - che monitora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di valore non inferiore a 3.000 (fatture) ovvero 3.600 euro (scontrini e ricevute) - ha l'obiettivo di chiarire di "scovare" tutti i contribuenti che spendono o hanno un tenore di vita superiore rispetto a quanto dichiarano. E proprio a questi ultimi il fisco potrà richiedere in futuro spiegazioni sui singoli esborsi "tracciati": meglio, quindi, tenere con molta cura la relativa documentazione perché, in base alle nuove regole introdotte nel corso degli ultimi 2 anni, occorrerà dare puntuali giustificazioni all'amministrazione in sede di contraddittorio.

Le regole

Per la comunicazione del 30 aprile valgono ancora le vecchie regole. L'eliminazione della soglia dei 3mila euro disposta dal Dl 16/2012 (solo) per le operazioni con obbligo di fattura è produttiva di effetti dal 1° gennaio 2012: quindi, per la trasmissione delle operazioni del 2011 vanno utilizzati i tracciati record (e le relative istruzioni) allegati al provvedimento delle Entrate del 16 settembre 2011. Ciò significa, però lasciare in parte irrisolti alcuni nodi piuttosto delicati,

nonostante i numerosi interventi sia regolamentari sia di prassi finalizzati alla semplificazione: primo tra tutti quello legato ai contratti collegati, per i quali è molto difficile distinguere gli importi di riferimento.

Con una novità degli ultimi giorni l'amministrazione ha chiuso la partita in relazione alle operazioni con emissione di fattura: un comunicato stampa del 5 aprile 2012, infatti, pur ribadendo la necessità di attenersi alla disciplina ante Dl 16/2012 (e confermando implicitamente l'operatività della soglia di 3mila euro) ha ammesso la possibilità di trasmettere anche le operazioni sotto questo valore. Il software di invio è stato modi-

3.600 euro

L'importo spartiacque

Entro il 30 aprile vanno comunicate le spese del secondo semestre 2011

ficato in modo da accettare le operazioni di importo inferiore a 3mila euro.

Nessun intervento, invece, per le operazioni senza obbligo di fattura. Il comunicato - come detto - fa riferimento al Dl 16/2012 che non modifica la soglia di 3.600 euro. Bisognerà dunque fare la cernita dei dati da trasmettere entro aprile in base all'importo.


L'adempimento

Rispetto alla precedente tornata del 31 gennaio (operazioni del 2010), la comunicazione in scadenza - che è riepilogativa per il 2011 - si caratterizza per l'ampliamento dei soggetti interessati alla trasmissione, fra i quali rientrano anche quelli che effettuano operazioni senza obbligo di emissione della

fattura. Si tratta dei commercianti al minuto e attività assimilate compresi i dettaglianti, gli esercenti attività alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, di trasporto di persone e in generale coloro che prestano servizi in locali aperti al pubblico (si pensi, ad esempio, a un'officina di riparazione auto), in forma ambulante o porta a porta.

L'adempimento non riguarda tutte le operazioni senza obbligo di fattura del 2011. In primo luogo è previsto l'esonero in relazione ai movimenti realizzati fino al 30 giugno 2011; per cui - come confermato dall'Agenzia con le risposte dell'11 ottobre 2011 - le operazioni effettuate prima di questa data non devono essere prese in considerazione, neppure per accertare l'eventuale sussistenza di un nesso di collegamento con cessioni/prestazioni temporalmente successive.

Per le transazioni senza fattura dal 1° luglio 2011 va poi verificata la soglia: sono da segnalare solo quelle di importo non inferiore a 3.600 euro Iva compresa. Tutto ciò che sta sotto ai 3.600 euro non è rilevante, a meno che non si rientri nella casistica dei contratti collegati o a corrispettivi periodici. Inoltre, non vanno comunicate nemmeno le cessioni/prestazioni sopra soglia compiute nei confronti di privati (o di soggetti che agiscono in veste di privati) quando il pagamento è avvenuto con carte di debito, di credito o prepagate rilasciate da intermediari finanziari stabiliti in Italia i cui movimenti sono segnalati alle Entrate direttamente dagli emittenti. In questo modo è assicurata l'identificazione automatica tanto dell'operatore economico che "incassa" quanto del cliente che compie l'acquisto.



01 La trasmissione entro il 30 aprile

Imprese, artigiani, commercianti e professionisti devono comunicare entro il prossimo 30 aprile:


- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - per cui è obbligatoria la fattura effettuata e ricevuta dai soggetti passivi nel 2011 con importo pari o superiore a 3mila euro Iva esclusa (l'Agenzia consentirà comunque l'invio dei dati sotto questa soglia);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi senza obbligo di fattura effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 per importi superiori a 3.600 euro Iva inclusa

04 Le modalità di comunicazione

- La comunicazione del 30 aprile prossima compilata in base ai tracciati record allegati al provvedimento delle Entrate del 19 settembre 2011 e alle annesse istruzioni;
- La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Entratel o Fisconline

07 Il ritorno all'elenco clienti e fornitori

- Il decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012, articolo 2, comma 6) ha abolito la soglia dei 3mila euro per le operazioni con obbligo di emissione della fattura: l'abolizione vale dall'anno d'imposta 2012, quindi dalle comunicazioni da effettuare entro il 30 aprile 2013, anche se l'Agenzia consentirà già a partire dall'adempimento entro fine mese di segnalare le operazioni sotto soglia;
- La segnalazione riguarderà tutte le operazioni attive e passive con obbligo di fattura effettuate, pertanto oggetto della comunicazione non sono più le singole operazioni ma l'insieme dei rapporti intrattenuti con un determinato cliente o fornitore;
- Le cessioni o prestazioni verso consumatori finali e comunque tutte quelle per cui non è previsto l'obbligo della fattura continueranno a essere segnalate al fisco solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro Iva inclusa



01 La trasmissione entro il 30 aprile

Imprese, artigiani, commercianti e professionisti devono comunicare entro il prossimo 30 aprile:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - per cui è obbligatoria la fattura - effettuate e ricevute dai soggetti passivi Iva nel 2011 con importo pari o superiore a 3 mila euro Iva esclusa (l'Agenzia consentirà comunque l'invio dei dati sotto questa soglia);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi senza obbligo di fattura effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 per importi pari o superiori a 3.600 euro Iva inclusa

04 Le modalità di comunicazione

- La comunicazione del 30 aprile prossimo va compilata in base ai tracciati record allegati al provvedimento delle Entrate del 19 settembre 2011 e alle annesse istruzioni
- La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Entratel o Fisconline

07 Il ritorno all'elenco clienti e fornitori


- Il decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012, articolo 2, comma 6) ha abolito la soglia dei 3 mila euro per le operazioni con obbligo di emissione della fattura: l'abolizione vale dall'anno d'imposta 2012, quindi dalle comunicazioni da effettuare entro il 30 aprile 2013, anche se l'Agenzia consentirà già a partire dall'adempimento entro fine mese di segnalare le operazioni sotto soglia
- La segnalazione riguarderà tutte le operazioni attive e passive con obbligo di fattura effettuate, pertanto oggetto della comunicazione non sono più le singole operazioni ma l'insieme dei rapporti intrattenuti con un determinato cliente o fornitore
- Le cessioni o prestazioni verso consumatori finali e comunque tutte quelle per cui non è previsto l'obbligo della fattura continueranno a essere segnalate al fisco solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro Iva inclusa

02 Le operazioni da non segnalare

- Non dovranno essere comunicate con lo spesometro: le operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, ossia prive dei requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali; le importazioni e le esportazioni (tranne le operazioni assimilate); le operazioni (sia cessioni che prestazioni) comunitarie già comunicate con i modelli Intrastat; le operazioni già inviate nelle comunicazioni blacklist
- Non vanno segnalate le operazioni che sono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, come per esempio: vendita di auto e motoveicoli; contratti di assicurazione; mutui, atti di compravendita immobiliare; forniture di energia elettrica e servizi di telefonia
- I commercianti non devono comunicare le cessioni o le prestazioni effettuate nei confronti di privati se l'acquirente ha pagato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari stabiliti in Italia

05 Le sanzioni per gli errori

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro per la quale si può ricorrere al ravvedimento operoso



08 L'accertamento del contribuente

- Le informazioni acquisite dal fisco verranno utilizzate per attivare nei confronti delle persone fisiche gli accertamenti sintetici o per elaborare il nuovo meccanismo di calcolo individuale/familiare del reddito metro
- La spia rossa si accenderà nel caso in cui il fisco ricostruirà un reddito superiore di un quinto (quindi del 20%) rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nel modello Unico: a quel punto il diretto interessato sarà invitato in contraddittorio per spiegare e giustificare le ragioni dello scostamento

03 I soggetti obbligati e quelli esclusi

- Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi in campo Iva, compresi i soggetti non residenti identificati in Italia (anche tramite rappresentante fiscale)
- Sono, invece, esclusi dall'obbligo: gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nella sfera istituzionale; lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico; i contribuenti minimi
- Le operazioni pagate con moneta elettronica devono essere comunicate, in via telematica, dagli operatori finanziari che hanno emesso la carta di debito, di credito o prepagata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi entro fine mese vanno comunicati i dati relativi al secondo semestre del 2011), utilizzando i tracciati record allegati al provvedimento delle Entrate del 29 dicembre 2011

06 Le modifiche ai dati già inviati

Scaduti i termini di trasmissione, è possibile rettificare o integrare quanto segnalato inviando - entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione (quindi entro il prossimo 31 maggio) - una nuova comunicazione senza incorrere in sanzioni

09 Le tutele preventive

- Per prevenire le contestazioni il contribuente deve conservare la documentazione relativa agli acquisti effettuati o la prova che le spese effettuate sono state in tutto o in parte sostenute da terzi
- Nel momento in cui il software del nuovo reddito metro sarà messo a disposizione, il contribuente potrà verificare il livello di redditi atteso dal fisco e allinearsi in Unico

10 Il contraddittorio con l'ufficio

Il contribuente chiamato a giustificare le spese eccessive rispetto a quanto dichiarato dovrà portare la documentazione che provi il finanziamento delle spese, dimostrando che sono in linea con i redditi o che sono state sostenute da terzi (per esempio componenti del nucleo familiare)

La verifica «pesa» il tenore di vita

Spia rossa se gli acquisti superano del 20% gli importi dichiarati in Unico

PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno

I dati comunicati attraverso lo spesometro (e non solo) serviranno ad alimentare il redditoometro e l'accertamento sintetico: entrambi gli strumenti sono stati modificati dal D.L. 78/2010 per le verifiche relative ai redditi dichiarati dal 2010 (quindi riferiti al periodo d'imposta 2009) in poi.

Il primo è basato sul calcolo statistico derivante dall'applicazione di un software (a tutt'oggi in fase di sperimentazione) in relazione ai beni indice e alle spese sostenute nel corso dell'anno. Il secondo è, invece, basato sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente e si ispira al principio secondo cui in tanto si spende in quanto si è guadagnato, salvo prova contraria a carico del contribuente.

Uno scostamento del 20% tra reddito "ricostruito" dall'ufficio e dichiarato dal contribuente può portare all'accertamento e tale differenza potrà sussistere anche per un solo esercizio. A differenza del passato (anche se la giurisprudenza sta estendendo retroattivamente questa procedura, si veda da ultimo la Cir. Puglia 9/11/12 come riportato dal Sole 24 Ore del 19 marzo 2012), l'ufficio dovrà convocare il contribuente in contraddittorio prima di emettere l'avviso. Nella versione precedente alle modifiche del D.L. 78/2010 (e quindi per gli strumenti tuttora applicati per le verifiche fino al periodo d'imposta 2008) lo scostamento doveva essere del 25% e protrarsi per due periodi d'impo-

sta, anche non consecutivi.

I beni ai soci

L'obbligo per commercianti ed esercenti di comunicare entro fine mese lo shopping di lusso (da 3.000 euro in su) va letto proprio in quest'ottica. Ma non è la sola fonte di informazioni per il fisco. La manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) ha, infatti, istituito l'obbligo di comunicare i beni investiti a società concessi in godimento ai soci e ai familiari. La scadenza per il primo adempimento - previsto inizialmente entro il 2 aprile - è stata prorogata al prossimo 15 ottobre dal provvedimento delle Entrate 2012/37049. In base alle informa-

I COMUNI IN CAMPO

Le modifiche apportate all'articolo 38 del Dpr 600/1973 prevedono obbligatoriamente il confronto tra fisco e contribuente per gli accertamenti dall'anno di imposta 2009 in poi. Tuttavia l'ufficio, dopo aver invitato il diretto interessato in contraddittorio e prima di emanare l'atto di rettifica, invierà una comunicazione al Comune di residenza che, a sua volta, è chiamato a rispondere entro 60 giorni segnalando ogni elemento utile alla determinazione sintetica complessiva del reddito.

zioni pervenute (sono comunque esclusi dall'obbligo di monitoraggio i beni di valore inferiore a 3 mila euro), gli uffici procederanno al controllo sistematico dei soggetti che utilizzano beni di società per la ricostruzione sintetica del reddito.

Le altre «fonti»

Il patrimonio di dati che consente di ricostruire il tenore di vita del contribuente rispetto alle somme dichiarate in Unico si è arricchito, soprattutto nel corso degli ultimi anni, anche attraverso i questionari (e, in caso di reticenza, addirittura di accessi). È il caso, tra gli altri, delle richieste dei nominativi degli iscritti avanzate a circoli sportivi. O delle "campagne" rivolte a istituti scolastici privati per conoscere gli importi delle rette corrisposte e gli studenti iscritti, o ancora alle agenzie di viaggio per ottenere i nomi di contribuenti che hanno acquistato pacchetti di valore superiore a determinati importi.


Sempre sotto questo profilo, è stata fondamentale (e lo è tuttora) l'azione della Guardia di Finanza svolta con il controllo economico sul territorio, attraverso per esempio:
 ■ posti di blocco stradale e la segnalazione di conducenti di autovetture di grossa cilindrata;
 ■ verifiche in mare di natanti e imbarcazioni;
 ■ segnalazione di elementi e circostanze che sono indici di capacità contributiva, come manifestazioni di consumo e reinvestimenti di denaro riscontrate durante le ispezioni.

Gli esempi


Le possibili difese in caso di scostamento tra redditi e consumi

IL CASO


Un contribuente ha acquistato nel 2011 un immobile per 130 mila euro, senza alcun finanziamento, e dichiarerà per lo stesso anno un reddito imponibile di 26 mila euro



Una lavoratrice autonoma ha dichiarato per il 2009 un imponibile di 10 mila euro ma ha speso 18 mila euro per l'iscrizione dei figli a una scuola privata e 8 mila euro per viaggi e vacanze




Un professionista ha dichiarato per il 2009 un imponibile di 13 mila euro senza essere né congruo né coerente agli studi di settore. Ma ha speso 15 mila euro per viaggi, 8 mila euro per l'iscrizione a circoli esclusivi e 27 mila euro per l'acquisto di un orologio e di una motocicletta



Un giovane neolaureato, privo di reddito, ha acquistato nel 2010 un immobile per 180 mila euro senza finanziamento



Una trentenne non ha presentato Unico ma ha acquistato un'autovettura berlina di classe media



Quando l'ufficio lo chiamerà in contraddittorio, il diretto interessato dovrà dimostrare, per esempio, di aver disinvestito titoli finanziari (come i Bot) o di aver venduto proprietà immobiliari, o di aver utilizzato risparmi accumulati negli anni precedenti

La contribuente, molto verosimilmente, sarà chiamata in contraddittorio dall'ufficio. Per evitare l'accertamento, dovrà essere in grado di dimostrare, per esempio, che in quell'anno il coniuge separato ha provveduto all'istruzione e alle vacanze dei figli

La difesa in questo caso risulterà più ardua in quanto le spese effettuate sono assai ingenti, di natura voluttuaria, poco compatibili con il livello reddituale dichiarato.

L'ufficio potrebbe anche valutare l'opportunità di procedere a ulteriori acquisizioni istruttorie, quali le indagini finanziarie

Il contribuente potrà dimostrare di aver acquistato l'immobile con l'aiuto dei propri genitori. È opportuno che le donazioni in denaro dei familiari siano contemporanee all'acquisto dell'immobile

In contraddittorio il proprietario potrà dimostrare che l'acquisto e il mantenimento dell'auto sono stati possibili grazie all'aiuto dei genitori e che la capacità contributiva di questi ultimi è compatibile con l'esborso

I MARGINI DI DIFESA